

Atto Costitutivo, STATUTO e Regolamento

Atto Costitutivo e STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Piazzale Goisis, n.6, 24124 Bergamo, l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BERGAMO NUOTO (già Associazione Sportiva Bergamo Nuoto), di seguito chiamata Associazione, affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO.

L'anno agonistico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno; l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare. I colori sociali sono: GIALLO e ROSSO.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione non persegue scopi politici e di lucro ed ha come finalità:

- l'insegnamento, la pratica, la diffusione delle attività natatorie previste dalla Federazione Italiana Nuoto, con fini formativi, ricreativi ed agonistici;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni agonistiche e di propaganda;
- la promozione e lo svolgimento di altre attività sportive e ricreative che possano recare benessere fisico e morale a tutti i propri soci;
- l'attuazione di programmi culturali, audiovisivi e formativi concernenti le espressioni sportive sopracitate;
- la gestione di impianti sportivi e ricreativi.

L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti a cui la stessa è libera di aderire.

ART. 3 - SOCI

L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci, suddivisi nelle seguenti categorie:

A - **SOCIO ORDINARIO**: può essere chiunque abbia raggiunto la maggiore età ed intenda sostenere moralmente e finanziariamente l'Associazione. È tenuto a versare una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, ha diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria a condizione che risulti iscritto fra i soci ordinari dell'Associazione da almeno sei mesi.

B - **SOCIO ATLETA**: è colui che intende istruirsi, perfezionarsi o svolgere attività agonistica o di propaganda nelle discipline del nuoto. La quota sociale da versare annualmente è stabilita dal Consiglio Direttivo e può variare in relazione all'attività, alla specialità svolta e ai meriti acquisiti. Il socio atleta ha diritto di voto; se minorenne tale diritto spetta all'esercente la potestà genitoriale. Per l'elezione del proprio rappresentante/delegato negli organismi nazionali della FIN hanno diritto di voto solo gli atleti – di nazionalità italiana - che abbiano conseguito il 18° anno di età. La domanda del socio atleta minorenne deve essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale. La qualifica di socio atleta è inoltre regolata dalle norme della F.I.N.

C - **SOCIO ONORARIO**: è socio onorario chiunque abbia acquisito meriti nei confronti dell'attività natatoria in generale e dell'Associazione in particolare. Viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.

D - **SOCIO BENEMERITO**: è socio benemerito chiunque abbia dato prova di capacità dirigenziale ed organizzativa, vivo interesse intorno al mondo del nuoto ed in particolare nei confronti dell'Associazione. Viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e ha diritto di voto.

E - **SOCIO SOSTENITORE**: è chiunque (Persona Fisica o Ente o Società) intenda propagandare la disciplina del nuoto in tutte le diverse forme o in una sola specialità mediante un sostegno finanziario e non ha diritto di voto.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, senza diritto di rimborso della quota già eventualmente versata, presentate in forma scritta e motivata ed accettate dal Consiglio Direttivo;
- per mancata corresponsione della quota sociale o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione entro 60 giorni dai termini stabiliti;
- per radiazione, pronunciata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo, per aver commesso azioni ritenute disonorevoli dentro o fuori l'Associazione o quando costituisca ostacolo agli interessi materiali e morali dell'Associazione. Le dimissioni o la radiazione dei soci atleti sono regolate anche dalle norme della F.I.N. L'opera che il socio presta nell'ambito dell'Associazione è da intendersi prestata a titolo gratuito.

ART. 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organi dell'Associazione sono:

A - l'Assemblea dei soci;

Atto Costitutivo, STATUTO e Regolamento

B - il Consiglio Direttivo;
C - il Collegio dei Probiviri;

ART. 5 - ASSEMBLEE

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via ordinaria ed in via straordinaria.

· ORDINARIA: è convocata dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre di ogni anno sociale per:

a - l'approvazione della relazione morale e finanziaria dell'anno sociale;

b - la delibera su ogni argomento posto all'ordine del giorno con esclusione di quelli per i quali deve essere convocata l'Assemblea straordinaria;

c - l'approvazione del bilancio agonistico e di quello di esercizio e la presentazione di quello di previsione;

d - la nomina ogni quadriennio, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

· STRAORDINARIA: può essere convocata sia dal Consiglio Direttivo ove lo ritenga necessario sia da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali. In tale evenienza l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Le cause per le quali viene convocata sono:

a - modifiche statutarie;

b - scioglimento dell'Associazione;

c - gravi circostanze per le quali è avanzata richiesta da parte di un quinto dei soci;

d - dimissioni/decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve avvenire mediante affissione all'albo sociale dislocato presso tutte le piscine utilizzate per lo svolgimento dell'attività sociale almeno QUINDICI giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea si considera validamente costituita:

· in PRIMA convocazione: con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

· in SECONDA convocazione: con qualsiasi numero degli aventi diritto se ORDINARIA con il 30% degli aventi diritto se STRAORDINARIA.

Le delibere sono sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea.

Hanno diritto di voto i soci BENEMERITI, i soci ORDINARI e i soci ATLETI mentre possono partecipare senza tale diritto i soci ONORARI e SOSTENITORI. Ogni socio presente ed avente diritto di voto può rappresentare mediante delega due soci assenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea occorrendo designa, fra i soci presenti, TRE scrutatori. Il verbale redatto dal Segretario appositamente nominato deve essere firmato dallo stesso e dal Presidente.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da soci benemeriti, soci ordinari e soci atleti eletti dall'Assemblea dei Soci, che potrà esprimere, in sede di votazione, un massimo di 5 (cinque) preferenze, in numero non inferiore a UNDICI, non superiore a QUINDICI, tra questi vengono riservati almeno DUE posti di consiglieri a ciascun settore (Master, Nuoto, Pallanuoto, Sincro, Tuffi) ed inoltre – entro i limiti consentiti potranno essere nominati, massimo tre consiglieri che rappresentano gli Enti e/o Società di Gestione di Impianti Sportivi interessati alle attività natatorie, nominati dagli stessi Enti e/o Società. Detti Enti e/o Società dovranno preventivamente presentare richiesta alla A.S. Bergamo Nuoto che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, ne deciderà l'ammissione o meno. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio e nomina fra i suoi membri:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, vigila e controlla l'attività degli Organi dell'Associazione.

2. Due vice-Presidenti: coadiuvano e collaborano con il Presidente assumendone i poteri in forma disgiunta in caso di assenza o impedimento; l'assunzione dei poteri spetta in prima istanza al vice-Presidente anagraficamente più anziano ed in Sua assenza all'altro.

3. Il Segretario: redige la convocazione dei Consigli Direttivi e delle Assemblee dei soci, dà esecuzione alle delibere e provvede alla gestione della modulistica necessaria per i rapporti fra l'Associazione ed il mondo esterno.

4. Il Tesoriere - Cassiere: amministra l'Associazione in conformità alle direttive dettate dal Consiglio Direttivo e/o dagli Organi delegati.

5. I Responsabili di Settore: organizzano, concordano con il Tecnico le scelte e strategie, curano le relazioni con i genitori e con gli atleti e relazionano il Consiglio Direttivo circa l'andamento del proprio settore;

6. I Responsabili specifici: svolgono incarichi definiti nei programmi Organizzativi dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

· curare e controllare l'andamento e lo sviluppo dell'Associazione;

· compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;

Atto Costitutivo, STATUTO e Regolamento

- esaminare e deliberare sulle domande di ammissione e dimissione dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- nominare allenatori, istruttori ed aiutanti;
- elaborare, con le indicazioni dei tecnici, il programma promozionale ed agonistico dell'attività dell'Associazione;
- conferire ai soci incarichi volti a supportare l'attività dei vari settori;
- redigere i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Esso potrà riunirsi comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso scritto, da inoltrarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo motivati casi di urgenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo può nominare, se lo ritiene opportuno, una Giunta Esecutiva stabilendone composizione, competenza e limiti temporali.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che risultasse assente non giustificato per TRE riunioni consecutive, decade dalla carica. In caso di decadenza o rinuncia alla carica, il consigliere verrà sostituito da colui che nell'ultima Assemblea è risultato il primo dei non eletti del medesimo Settore, in mancanza, sarà nominato dal Consiglio su indicazione del Settore stesso con deliberazione presa a maggioranza dei consiglieri in carica. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati ai sensi delle disposizioni precedenti, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

ART. 7 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci: tre effettivi e due supplenti. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Tra i suoi componenti viene eletto il Presidente che ne dirige l'attività.

I componenti il Collegio dei Probiviri non possono far parte di altri organi sociali elettivi.

Le deliberazioni sono valide se prese con la presenza di tre dei suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza su provvedimenti disciplinari e su controversie sorte fra i soci, fra i soci e gli organi sociali, fra gli organi sociali.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- b) ammonizione con diffida, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) sospensione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) radiazione, pronunciata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per le proprie questioni con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci devono essere sottoposte al giudizio dei competenti organi associativi e/o Federali.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei soci devono essere notificati per iscritto agli interessati.

ART. 9 - DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE E DEL PATRIMONIO

Eventuali avanzi di gestione verranno destinati a scopi istituzionali.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio eventualmente esistente verrà elargito ad Istituzioni che abbiano il medesimo scopo sociale dell'Associazione, ovvero a soli fini sportivi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9 – bis – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO E MODALITA' DI APPROVAZIONE

Il Consiglio Direttivo predispose annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Il rendiconto resta a disposizione per la consultazione da parte di ogni singolo socio presso la sede sociale.

L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto entro quattro (4) mesi dal termine dell'esercizio.

Atto Costitutivo, STATUTO e Regolamento

ART. 10 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La vita dell'Associazione è illimitata.

ART. 11 – CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote associative possono essere trasferite solo a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI DEI TECNICI

A norma dello statuto FIN vigente, i tecnici di nazionalità italiana hanno diritto a nominare – in apposita seduta elettiva da realizzarsi presso la sede sociale – un proprio rappresentante/delegato.